

Servizio Sanitario Regionale - Azienda USL Umbria n.1

Delibera del Direttore Generale n. 414 del 29/05/2013

Oggetto: Convenzione tra questa U.S.L. e la Fraternita di Misericordia di Città della Pieve per lo svolgimento di attività di trasporto sanitario. Rinnovo.

Proponente: Affari Generali e Legali - Perugia

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv. 1661 del 27/05/2013 contenente:

il Parere del Direttore Amministrativo - Dott. Roberto NOTO;

il Parere del Direttore Sanitario - Dr. Diamante PACCHIARINI.

DELIBERA

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppe LEGATO)*

* Questo documento è firmato digitalmente, pertanto ha lo stesso valore legale dell'equivalente documento cartaceo firmato autografo. I documenti perdono ogni valore legale quando vengono stampati, pertanto, nel caso fosse necessario inoltrare il documento ad un altro destinatario, è necessario copiarlo su supporto magnetico oppure inviarlo per posta elettronica.

PREMESSO che con Delibera n. 332 del 11/6/2010 era stato stabilito di stipulare con la *Fraternita di Misericordia di Città della Pieve* la convenzione per lo svolgimento dell'attività di trasporto sanitario per il periodo 2/7/2010 – 31/5/2013, prevedendo un budget annuo di € 34.800,00 a fronte di una percorrenza annua di km. 48.000;

CHE con Delibera n. 195 del 31/3/2012 era stato stabilito, altresì, attribuire alla predetta *Fraternita* anche il trasporto dializzati barellati o non trasportabili con i comuni mezzi di trasporto al prezzo di € 110,00 a seduta dialitica, comprensiva di andata e ritorno;

CHE con successiva Delibera n. 680 del 19/12/2012 era stata disposta la riduzione del 10% sul rimborso chilometrico per i trasporti sanitari e sul rimborso forfetario per il trasporto dei dializzati - in ottemperanza a quanto stabilito dal D. L. 6/7/2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con in variazione dei servizi ai cittadini) convertito dalla L. 7/8/2012 n. 135, l'art. 15 comma 13 lett. a) - e concedendo la disponibilità all'effettuazione dei corsi di formazione (alcune lezioni teorico – pratiche e BLS/D) tramite il Centro di Formazione Professionale di questa U.S.L.,

RILEVATO che, a seguito di intese intervenute, la *Misericordia di Città della Pieve* ha accettato la proposta avanzata da questa U.S.L. di rinnovo triennale della convenzione alle seguenti condizioni, vale a dire:

- Decorrenza: 1/6/2013 per 3 anni
- Prezzo € 0,72/KM. per KM. 48.000 all'anno
- Dializzati : € 81 a seduta se viaggio singolo, € 54 cadauno a seduta se viaggio multiplo, entrambe comprensive di andata e ritorno
- Corsi di formazione per il personale addetto ai servizi della USL (alcune lezioni teorico-pratiche e BLS/D) da concordare con il Coordinamento delle Misericordie
- Territori: Città della Pieve

RITENUTO, pertanto, sentita la Responsabile della Centrale Operativa Trasporti, di rinnovare la convenzione, allegata al presente atto quale parte integrante della stessa, con la *Fraternita della Misericordia di Città della Pieve*, alle condizioni sopra dette, ratificando, a sanatoria, l'eventuale attività effettuata dalla *Misericordia* dal 1/6/2013 fino alla stipula della convenzione;

Tutto ciò premesso, si propone di adottare la seguente Delibera:

1. Rinnovare con la *Fraternita della Misericordia di Città della Pieve* la convenzione di cui al testo allegato per il periodo 1/6/2013 – 31/5/2016;
2. Ratificare, a sanatoria, l'eventuale attività effettuata dal 1/6/2013 fino alla data della stipula della convenzione;
3. Di stabilire che il costo presunto per le attività di trasporto sanitario oggetto della convenzione allegata è pari ad € 41.040,00 annui (di cui € 34.560,00 per viaggi a kilometro ed € 6.480,00 per i dializzati), da imputare al Conto di Bilancio 480 – 60 – 12, per cui a carico del Bilancio dell'anno 2013, per il periodo 1/6/2013 – 31/12/2013, dovrà essere prevista la spesa presunta di € 20.520,00;
4. Trasmettere la presente Delibera alla Centrale Operativa Trasporti, al POU ed al Distretto del Trasimeno, dando mandato a questi ultimi di predisporre tutti gli adempimenti di tipo amministrativo ed amministrativo contabile collegati alle convenzioni di cui al presente atto, compresi quelli legati all'art. 26 del D. L.vo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

5. Dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi delle vigenti normative in tema di riservatezza.

IL RESPONSABILE P.O.
AFFARI GENERALI
Dott.ssa M. Gabriella Stortoni

IL DIRIGENTE U.O.
AFFARI GENERALI E LEGALI
Avv. Giulia Silvestri

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA USL UMBRIA N. 1 E LA
FRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI CITTA' DELLA PIEVE PER
L'INTEGRAZIONE NELL'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI
PRONTO SOCCORSO, TRASPORTO INFERMI ED ALTRE ATTIVITA'
DI TRASPORTO IN AMBITO LOCALE.**

Addì..... nella sede della USL Umbria n. 1 in Perugia, via
Guerra 21, in carta semplice ai sensi dell'art.8 della legge 11/8/1991
n.266 ed in tre originali.

TRA

La Azienda USL Umbria n. 1 con sede in Perugia, via Guerra 21,
P.IVA / C.F. 03301860544 rappresentata dal Direttore Generale pro
tempore Dr. Giuseppe Legato, nato a Taurianova (RC) il giorno 16
marzo 1949, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in
nome, per conto e nell'interesse della AUSL Umbria n. 1 di Perugia, di
seguito denominata USL,

E

**LA CONFRATERNITA di MISERICORDIA DI CITTA' DELLA
PIEVE con sede in Città della Pieve, Via Fiorenzuola, 26 (** di
seguito denominata MISERICORDIA) cod. fiscale 94117390545
rappresentata dal Sig. Sberna Fabio nato a Città della Pieve il
19/6/1972 che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente
in nome, per conto e nell'interesse della predetta Misericordia.

PREMESSO CHE

LA CONFRATERNITA DI CITTA' DELLA PIEVE con sede in Città
della Pieve, Via Fiorenzuola, 26 costituita con atto in data 6/5/2008
del notaio Dott.ssa Alberta Canape di Città della Pieve, Rep. N. 692,

raccolta numero 540, registrato a Perugia il 12/5/2008, è associazione di volontariato iscritta al registro regionale umbro delle organizzazioni del volontariato al n. 716 con Determina Dirigenziale della Regione Umbria n. 7882 del 10/9/2008 per lo svolgimento di attività di assistenza a chiunque ne abbia bisogno attraverso opere di misericordia e di carità, pronto soccorso, trasporto di malati e disabili a seconda delle loro esigenze socio-sanitarie, interventi in caso di pubblica calamità.

Ai sensi dello Statuto la Misericordia esercita le proprie attività senza fine di lucro e con esclusivo carattere di beneficenza (art. 5). La Misericordia può altresì esercitare ogni altra opera di umana e cristiana carità sempre senza fini di lucro.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

- 1) La premessa costituisce parte integrante della presente convenzione.
- 2) Costituiscono oggetto della presente convenzione i servizi di trasporto autorizzati dalle competenti strutture della UsI nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 1324 del 2/10/2002 e dalla nota esplicativa della Regione Umbria prot. n. 190700 del 6/12/2006:
 - a) per ricovero ordinario presso strutture ospedaliere della Regione Umbria ;
 - b) per esecuzione di esami strumentali o procedure terapeutiche presso strutture di diagnosi e cura della UsI Umbria n. 1 o Aziende Ospedaliere della Regione;
 - c) per accesso disabili verso servizi sanitari di riabilitazione;

- d) di ricoverati dimessi da ospedali della Usl in particolari condizioni ;
 - e) di dializzati cronici
 - f) per ricoveri di urgenza;
 - g) per trasferimenti di ricoverati da ospedali della U.s.l. ad altre strutture sanitarie esclusivamente per motivi clinici;
 - h) di materiali biologici e campioni vari.
- 3) I servizi vengono affidati alla MISERICORDIA in via non esclusiva, per le zone e con le note indicate nell'art. 21, riservandosi la U.S.L. la possibilità di provvedere con mezzi e personale proprio, senza che la MISERICORDIA possa vantare diritti o aspettative di alcun genere, fermo restando che l'immissione nel servizio di eventuali nuovi soggetti non dovrà determinare una riduzione del chilometraggio previsto dal successivo art. 14. L'ampliamento dell'offerta MISERICORDIA in nuove zone o con modalità diverse non comporterà automaticamente il diritto di effettuare trasporti autorizzati dalla Usl.
- 4) Nella esecuzione dei trasporti di cui alla presente convenzione la MISERICORDIA si impegna a rispettare il Disciplinare di cui alla Delibera del Direttore Generale n. 718 del 19/12/2012, che, a tal fine, viene fornito in copia.
- 5) I servizi di trasporto dovranno essere effettuati secondo il percorso più breve dal luogo di stazionamento dei mezzi più vicino al luogo di prelevamento, dell'utente o del materiale autorizzato, alla destinazione sanitaria e ritorno. Ove per motivi particolari non possano essere seguiti i percorsi più brevi, il percorso alternativo dovrà essere indicato nell'autorizzazione al trasporto e ciò anche quando il percorso alternativo dipenda dalla necessità e opportunità

di concentrare su un unico mezzo più pazienti con residenze e/o destinazioni diverse. Quando la variazione si determini per motivi imprevisti e vi sia urgenza, dovrà essere ratificato con annotazione nella autorizzazione al trasporto a cura del centro preposto all'autorizzazione, in base a relazione del preposto della MISERICORDIA.

- 6) Nei servizi di trasporto andata e ritorno, i mezzi della Misericordia sosterranno nel luogo di andata in tutti i casi in cui la durata della sosta sia pari o inferiore alla somma del tempo occorrente per il ritorno e per una successiva andata, salvo che la sosta non pregiudichi l'effettuazione di altri trasporti. In tale caso il preposto della Misericordia dovrà consegnare il paziente al Servizio presso il quale lo stesso è stato accompagnato, purchè il Servizio di destinazione, in relazione al trattamento da eseguire, presupponga la presa in carico del paziente stesso.
- 7) I servizi di trasporto potranno essere effettuati esclusivamente sulla base di apposita autorizzazione rilasciata alla MISERICORDIA, redatta da parte del competente responsabile della U.s.I. e con le modalità indicate nel Disciplinare approvato con la Delibera n. 718 del 19/12/2012 di cui all'art. 4, ivi comprese quelle di cui all'articolo precedente e salvo quanto previsto nell'ultimo periodo dell'articolo 5.
- 8) In deroga a quanto previsto all'articolo precedente i trasporti di emergenza possono essere richiesti unicamente dalla centrale operativa del 118 presso l'azienda ospedaliera di Perugia e saranno eseguiti immediatamente, fino al "codice verde", secondo le disponibilità della Misericordia, con ratifica a posteriori da parte del

competente responsabile della U.S.I.. Oltre il “codice verde” sarà premura della Azienda U.S.L. provvedere alla presenza del Medico tramite l’Ospedale locale.

- 9) La MISERICORDIA fornirà un elenco completo, costantemente aggiornato, dei mezzi messi a disposizione per i servizi oggetto della Convenzione attestandone, sotto la propria esclusiva responsabilità l'idoneità sotto tutti i punti di vista: tecnici e sanitari. Quanto alla consistenza minima degli equipaggi la Misericordia dovrà di norma assicurare una presenza minima di personale a bordo dei mezzi utilizzati per le attività convenzionate nella misura e con le caratteristiche sotto specificate:

a) ambulanza per il - 1 autista e 1 barelliere
trasporto sanitario con specifico
addestramento nella
attività di primo
soccorso

b) pulmini o autovetture - 1 autista
per trasporto di sangue
o altri materiali biologici

Nell'elenco dovrà essere indicata la sede del normale stazionamento dei mezzi, nonché il referente telefonico per la effettuazione dei servizi.

- 10) Per ciascun mezzo di cui all'art. 9 la MISERICORDIA, sotto la propria esclusiva responsabilità, indicherà la compagnia assicuratrice che copre i rischi nei confronti dei pazienti trasportati sia per fatti dipendenti dai mezzi utilizzati che dalla circolazione e dal personale della MISERICORDIA ed i relativi massimali assicurati.

- 11) La U.s.l. si obbliga a comunicare con immediatezza alla MISERICORDIA ogni richiesta di risarcimento che dovesse pervenire alla medesima e che comporti il coinvolgimento diretto o indiretto della MISERICORDIA, la quale terrà indenne la U.S.L. da ogni danno conseguente sia a fatti dipendenti dai mezzi utilizzati, che dalla circolazione nonché dal personale della MISERICORDIA.
- 12) Per quanto concerne i mezzi di trasporto, la MISERICORDIA si impegna a rispettare quanto stabilito dal regolamento per la disciplina della vigilanza sull'esercizio del trasporto sanitario pazienti approvato con Delibera del Direttore Generale della U.S.L. n. 718 del 19/12/2012, che, a tal fine, viene fornito in copia.
- 13) Per i servizi di trasporto di cui ai precedenti articoli nessun tipo di compenso può essere richiesto dalla MISERICORDIA o accettato. E' consentito il trasporto contemporaneo di pazienti autorizzati dalla Usl e di altri soggetti a condizione che la presenza di questi ultimi non pregiudichi in alcun modo la prestazione nei confronti dei pazienti Usl e non comporti costi aggiuntivi per la Usl stessa.
- 14) Per la copertura delle spese di trasporto la U.s.l questa riconoscerà annualmente alla MISERICORDIA la somma (esente da Iva ai sensi dell'art.8 c.2 della legge 266/1991) di **euro 34.560,00** a titolo esclusivo di rimborso spese (A) salvo quanto previsto dall' articolo 15. Tale rimborso spese è determinato in funzione di una prevista percorrenza annua dei mezzi MISERICORDIA pari a **km 48.000** (B) con una tolleranza massima del 2% in più e in meno. In presenza di variazioni di percorrenza entro i suddetti margini di tolleranza il rimborso spese resterà immutato. L'eventuale percorrenza che si discosti in più o in meno dal margine di tolleranza sarà regolata

economicamente in base al rimborso spese medio chilometrico (A/B) ridotto del 10%.

- 15) Per quanto riguarda il trasporto di cui al punto e) della convenzione (trasporto dializzati), la U.S.L. riconosce alla MISERICORDIA € 81,00 a seduta dialitica per viaggio singolo comprensivo di A/R ed € 54,00 cadauno a seduta se viaggio multiplo comprensivo di A/R.
- 16) La U.S.L. , inoltre, dà la propria disponibilità ad effettuare i corsi di formazione per il personale addetto ai servizi della U.S.L. (alcune lezioni teorico pratiche e BLS) tramite il proprio Centro di Formazione Professionale, da concordare con il Coordinamento delle Misericordie.
- 17) Annualmente il rimborso di cui agli artt. 14 e 15 potrà, a richiesta, essere adeguato con l'applicazione del tasso inflattivo programmato, previsto nei documenti ufficiali del Governo Nazionale, al valore costituito dal 50% dei rimborsi dell'anno precedente. Annualmente la Misericordia produrrà alla U.S.L. copia sottoscritta sotto la sua esclusiva responsabilità del rendiconto delle spese sostenute per l'attività convenzionata al fine di dimostrare il totale impiego delle somme ricevute per i fini della presente convenzione.
- 18) La MISERICORDIA di Città della Pieve dichiara che tutti i pagamenti a favore della stessa per le attività di cui alla presente convenzione, devono essere effettuati mediante versamento su conto corrente dedicato, come da autocertificazione agli atti degli Uffici. La MISERICORDIA si obbliga a comunicare all' Azienda UsI ogni modifica relativa ai dati sopra dichiarati.
- 19) La MISERICORDIA produrrà mensilmente, possibilmente on – line, un unico riepilogo informatizzato, secondo le indicazioni della UsI,

delle prestazioni eseguite rendendosi disponibile a fornire tutte le notizie integrative eventualmente richieste dalla Usl.

In particolare:

- I riepiloghi dovranno essere effettuati con cadenza mensile;
- Dovranno essere suddivisi, a seconda dell'autorizzazione, tra Ospedale e Territorio come segue:
 - Ospedale (118, Dimissioni ospedaliere);
 - Distretto (ricoveri programmati e trasporto c/o ambulatori specialistici, trasporto c/o Centri di riabilitazione, trasporti disabili minori afferenti allo SREE);
- I riepiloghi relativi ai trasporti autorizzati dal Distretto dovranno essere distinti per Centri di Salute come segue:
 - Ricoveri programmati e trasporto per ambulatori specialistici
 - Trasporto verso Centri e Servizi di Riabilitazione
 - Trasporti autorizzati dallo SREE
- Nel caso in cui, con particolare riferimento ai disabili minori e adulti, che accedono ai Centri di Riabilitazione, alcuni trasporti potessero essere effettuati, anziché con ambulanza, con i pulmini attrezzati che potrebbero trasportare contemporaneamente più utenti che accedono allo stesso Centro o che hanno orari coincidenti per accedere ai servizi riabilitativi dei Distretti, i Responsabili dei Servizi Distrettuali indicheranno nell'autorizzazione quali potranno essere i trasporti multipli in modo da consentire il calcolo di un solo trasporto per più soggetti, considerando il chilometraggio dalla sede della MISERICORDIA

all'abitazione più distante, ottenendo così la razionalizzazione della spesa.

- Le autorizzazioni ai trasporti e i fogli di viaggio dovranno essere debitamente firmati dal Sanitario della U.S.L. (appartenete al Centro di Salute o Ospedale) in originale.

20) La MISERICORDIA si impegna a comunicare alla Usl ogni notizia e circostanza ritenuta atta al miglioramento e/o razionalizzazione del servizio nonché alla individuazione di eventuale uso improprio dello stesso. A tal fine la Usl comunicherà le direttive impartite ai propri servizi.

21) Alla MISERICORDIA di CASTIGLIONE sono forniti gli elenchi nominativi dei pazienti/utenti che usufruiranno del servizio di trasporto sanitario nonché l'elenco delle Strutture dove ciascuno di essi dovrà essere condotto. Per tali motivi la MISERICORDIA ai sensi del D. L.vo n. 196/2003, viene nominata Responsabile del trattamento dei dati personali per l'attività di cui alla presente convenzione e per tutta la durata della stessa, con il dovere di:

- a) individuare le persone che a vario titolo sono preposte allo svolgimento di operazioni di trattamento sui dati personali nell'ambito delle attività stabilite dall'accordo citato in premessa, nominarle per iscritto "Incaricati del trattamento" ed impartire loro adeguate informazioni scritte in armonia con quelle ricevute dal Titolare;
- b) verificare la liceità e la correttezza dei trattamenti effettuati dai propri preposti, anche attraverso controlli periodici;
- c) non comunicare a soggetti non autorizzati e non diffondere i dati personali conosciuti o ai quali si abbia avuto accesso nello

svolgimento delle attività relative all'accordo in questione, salvo che la comunicazione sia necessaria per l'esecuzione degli obblighi di cui alla presente nomina;

d) non utilizzare i dati trattati e le informazioni acquisite per finalità che non siano strettamente inerenti all'oggetto dell'accordo;

e) rispettare il divieto di comunicazione e diffusione dei dati trattati, sia in vigenza del presente incarico sia per tutto il tempo successivo, durante cui sarà in vigore tale divieto senza limiti temporali;

f) consentire al Titolare del trattamento i controlli e la vigilanza sulla corretta osservanza delle disposizioni di legge e delle istruzioni presenti e future impartite;

g) evadere le eventuali richieste di accesso, rettifica, integrazione, cancellazione, blocco dei dati da parte dell'interessato che eserciti i propri diritti ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy, informando con tempestività di tali richieste l'Azienda U.S.L. per gli adempimenti di competenza;

h) assicurare la non accessibilità da parte di terzi ai sistemi informatici contenenti i dati personali degli utenti/pazienti, se non per fini legittimi ed autorizzati di manutenzione e gestione sistemistica che si svolgano nel rispetto della vigente normativa.

22) Per eventuali controversie è competente il Foro di Perugia.

23) La presente convenzione ha effetto dal 1/6/2013 per la durata di anni tre con possibilità di rinnovo su richiesta della UsI ed assenso formale della MISERICORDIA, per eguale periodo triennale. In ogni

caso la convenzione è prorogabile alla scadenza a semplice richiesta della U.S.L. per un periodo massimo di giorni 90 .

- 24) Per quanto non previsto nella presente convenzione si applica quanto previsto nel capitolato generale d'oneri della U.s.l. per l'acquisizione di beni e servizi, nonché nel capo VII del vigente codice civile (art. 1678 e segg.)
- 25) Per quanto previsto all'art. 2 di seguito si indicano le zone di affidamento non esclusivo del servizio:

Tutto l'ambito territoriale di **CITTA' DELLA PIEVE**

Parco automezzi: - Ambulanze tipo A n° 1

- Vettura trasporto disabili n° 1

- 26) Le parti si danno reciprocamente atto di aver concorso congiuntamente alla stesura della presente convenzione.
- 27) Ai fini fiscali si dichiara che il valore annuo iniziale stimato dei rimborsi spese previsti dalla presente convenzione è pari ad euro 41.040,00 e che la presente convenzione, essendo connessa allo svolgimento dell'attività di volontariato è esente dall'imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 8 della legge 11/8/1991 n. 266.
- 28) La presente convenzione consta di n. 11 facciate interamente scritte e di righe scritte n. 13 nell'ulteriore ultima facciata escluse le sottoscrizioni ed è redatta in tre esemplari di cui uno per la U.S.L. Umbria n. 1, uno per la Misericordia ed uno per la registrazione in esenzione.

Letto , approvato e sottoscritto

Per la U.S.L. Umbria n. 1

Il Direttore Generale

Dott. Giuseppe Legato

Per la MISERICORDIA

Il Governatore

Sig. Fabio Sberna

La MISERICORDIA dichiara espressamente di conoscere ed accettare quanto previsto all'art.20 "Per quanto non previsto nella presente convenzione si applica quanto previsto nel capitolato generale d'oneri della U.s.l. per l'acquisizione di beni e servizi" in specie per ciò che attiene ai termini di pagamento ed agli eventuali interessi di mora.

.....per la MISERICORDIA

La MISERICORDIA, consapevole delle sanzioni penali cui andrebbe incontro nel caso di dichiarazioni non veritiere richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, dichiara sotto la propria responsabilità, ai fini della esenzione dall'imposta di registro e di bollo, che la presente convenzione è finalizzata esclusivamente al raggiungimento dei fini solidaristici per i quali l'organizzazione stessa risulta costituita.

.....per la MISERICORDIA